

CONVENZIONE

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno [...], del mese di [...], in Milano

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, con sede in Milano, [...], in persona del [...], il quale interviene alla presente Convenzione giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del [...], che si allega alla presente sub "A",

("Ordine")

E

[...], con sede legale in [...], [...], iscritta al Registro delle Imprese di [...], in persona del [...], il quale interviene alla presente Convenzione giusta [...] del [...], che si allega alla presente sub "B",

("Struttura Sanitaria")

(Ordine e Struttura Sanitaria anche dette, congiuntamente, "Parti")

PREMESSO CHE

1. il Comitato dei Delegati della Cassa Forense, nella riunione del 12 giugno 2020, ha deliberato di stanziare l'importo di Euro 5.000.000,00 da destinare al cofinanziamento di progetti da attuare in cooperazione tra Cassa Forense e i Consigli dell'Ordine con specifico riferimento all'emergenza sanitaria Covid-19;
2. l'Ordine ha approvato il progetto "[...]" meglio descritto sub allegato "C" ("Progetto"), quale iniziativa connessa all'emergenza Covid-19 da realizzare in cooperazione con Cassa Forense ed intende presentare domanda alla Cassa per l'assegnazione dei contributi finalizzati a sostenere l'attuazione del Progetto;
3. nell'ambito del Progetto si prevede anche la realizzazione di un percorso di screening degli iscritti all'Ordine, da realizzare su base volontaria e avvalendosi dei laboratori di microbiologia e virologia o con sezione specializzata in microbiologia e virologia autorizzati e/o accreditati e/o a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, inseriti nella rete lombarda dei laboratori per Covid-19;
4. l'Ordine ha approvato lo schema della presente convenzione al fine di disciplinare i rapporti con le strutture sanitarie operanti in Milano, cui fanno capo i laboratori di

- cui alla premessa precedente, che intendano fornire il loro supporto nella realizzazione del percorso di screening;
5. la Struttura Sanitaria, dotata di adeguate strutture per la realizzazione del percorso di screening ed inserita nella rete lombarda dei laboratori per Covid-19, ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere la presente Convenzione;
 6. [...];

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, integrano la volontà negoziale delle Parti e precisano le obbligazioni a carico delle stesse.

Art. 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina l'esecuzione, da parte della Struttura Sanitaria, del percorso di screening meglio descritto nell'allegato "D" ("Screening") a favore degli Avvocati e Praticanti iscritti all'Ordine ("Iscritti").
2. Il test sierologico di tipo CLIA e/o ELISA con marcatura CE ("Test") sarà eseguito dalla Struttura Sanitaria sugli Iscritti che decidano di sottoporsi volontariamente allo Screening. La copertura integrale degli oneri economici relativi all'esecuzione del Test è a carico dell'Ordine, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5. Conseguentemente, i Test saranno realizzati dalla Struttura Sanitaria senza alcun onere economico a carico degli Iscritti.
3. L'eventuale tampone nasofaringeo per la ricerca dell'RNA virale ("Tampone") sarà eseguito presso la Struttura Sanitaria solo in caso di esito positivo del Test e senza oneri a carico degli Iscritti e dell'Ordine, in quanto tale prestazione risulta a carico del Servizio Sanitario Regionale ("SSR") ai sensi del punto 21 della D.G.R. n. 3530 del 5/08/2020.

Art. 3

Destinatari

1. Allo Screening possono partecipare esclusivamente gli Iscritti all'Ordine che, volontariamente, decidano di sottoporsi al relativo percorso a seguito di adeguata informativa fornita dalla Struttura Sanitaria quantomeno in relazione a:

- a) modalità di trattamento dei dati sanitari, nel rispetto della privacy;
- b) significato e modalità di esecuzione del Test e dell'intero percorso di Screening;
- c) obbligo di invio, da parte della Struttura Sanitaria, dell'esito positivo del Test all'Agenzia di Tutela della Salute ("ATS");
- d) obbligo di isolamento domiciliare dell'Iscritto a seguito di Test positivo fino all'esito negativo del Tampone.

Art. 4

Obbligazioni della Struttura Sanitaria

1. La Struttura Sanitaria si impegna a realizzare lo Screening nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, nonché degli atti amministrativi adottati da Regione Lombardia e, in particolare, delle delibere di D.G.R. n. 3131 del 12/05/2020, D.G.R. n. 3231 del 12/05/2020, D.G.R. n. 3326 del 30/06/2020, D.G.R. n. 3530 del 5/08/2020 e D.G.R. n. 3544 del 7/09/2020.

2. La Struttura Sanitaria si impegna ad eseguire il Test a tutti gli Iscritti che, dopo aver ricevuto adeguata e completa informativa ai sensi dell'art. 3, c. 1, ne facciano richiesta scritta, concordando (mediante contatto telefonico, applicazione Web/App o altro) apposito appuntamento presso una delle strutture dedicate.

3. La Struttura Sanitaria si impegna a rendere disponibile/consultabile agli Iscritti l'esito del Test entro 48 ore, nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. La Struttura Sanitaria si impegna ad eseguire il Tampone a tutti gli Iscritti il cui Test sia risultato positivo in tempi rapidi e, comunque, entro 48 ore dall'esito del Test. Inoltre, su richiesta dell'utente, la Struttura potrà inviare un infermiere per effettuare il tampone presso l'abitazione dell'utente, al costo di € 50.

5. La Struttura Sanitaria si impegna a rendere disponibili per l'esecuzione del Test non meno di 4 strutture dedicate nel circondario del Tribunale di Milano.

6. La Struttura Sanitaria si impegna a redigere tutte le comunicazioni e a rendere disponibile tutta la documentazione che, ai sensi della disciplina vigente, dovranno essere prodotte dall'Ordine all'ATS e/o ad altri enti ed istituti.

7. La Struttura Sanitaria si impegna a prestare la massima collaborazione con l'Ordine al fine di supportare quest'ultimo nell'esecuzione di tutti gli adempimenti, oneri e incombenze legati alla realizzazione e rendicontazione del Progetto.

Art. 5

Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo onnicomprensivo per l'esecuzione di tutte le attività di Screening da parte della Struttura Sanitaria viene concordato fra le Parti come segue:

- (i) Tariffa Test: 20,00 euro a carico dell'Ordine e senza alcun onere a carico degli Iscritti;
- (ii) Tariffa Tampone: integralmente a carico del SSR e senza alcun onere a carico degli Iscritti e dell'Ordine.

2. La Struttura Sanitaria emetterà fattura cumulativa, con cadenza [settimanale/mensile/bimestrale...], all'Ordine per i Test eseguiti sugli Iscritti, allegando un elenco con indicazione del codice fiscale degli Iscritti.

3. Le Parti concordano che nessun altro corrispettivo e/o onere economico, diverso da quanto stabilito al precedente comma 1, graverà sull'Ordine o sugli Iscritti in ragione della stipula e dell'esecuzione della presente Convenzione e/o della realizzazione dello Screening da parte della Struttura Sanitaria.

Art. 6

Durata, recesso, risoluzione e penali

1. La presente Convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2020 ed è prorogabile su espresso accordo scritto tra le Parti.

2. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

3. In caso di violazione da parte della Struttura Sanitaria di una delle obbligazioni previste dal precedente articolo 4, l'Ordine avrà diritto di risolvere con effetto immediato la presente Convenzione, salvo il risarcimento del danno.

4. In caso di risoluzione ai sensi del comma precedente, la Struttura Sanitaria, fermo il risarcimento del maggior danno, sarà tenuta al pagamento di una penale di importo pari a [...].

Art. 7

Spese

1. Tutte le spese inerenti, conseguenti e accessorie alla presente Convenzione, ivi incluse quelle di stipulazione e di registrazione, sono poste a carico della Struttura Sanitaria.

Art. 8

Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione e/o esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 9

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione può essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

2. Le rubriche degli articoli vengono apposte per mere ragioni di convenienza e non sono tali da vincolare l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

3. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione ed alla sua esecuzione si intende validamente eseguita se effettuata via PEC ai seguenti indirizzi:

quanto all'Ordine, PEC: [...];

quanto alla Struttura Sanitaria, PEC: [...].

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì [...] [...] 2020.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

[...]

Struttura Sanitaria

[...]

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Struttura Sanitaria dichiara espressamente di approvare tutte le clausole della presente Convenzione, previa attenta lettura delle stesse e rilettura dei seguenti articoli, che qui di seguito si sottoscrivono per specifica approvazione:

Art. 6 - Durata, recesso, risoluzione e penali;

Art. 8 - Foro competente.

La Struttura Sanitaria

[...]